

DELIBERAZIONE 28 gennaio 2008, n. 49

Modalità di esercizio delle Medicine Complementari da parte dei Medici e Odontoiatri, dei Medici Veterinari e dei Farmacisti. Protocollo d'intesa di cui all'art. 3 comma 3 L.R. n. 9/2007. Approvazione schema.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Piano Sanitario Regionale 2005 -2007 punto 5.2.2.5. "Le medicine non convenzionali";
- la legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 "Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti";

Premesso che:

- la legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 ex art 3 comma 1 impone agli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti l'istituzione di elenchi di professionisti esercenti le medicine complementari - agopuntura, fitoterapia e omeopatia -;

- la stessa legge all'art. 3 comma 3 prevede che gli ordini professionali, sulla base di un protocollo di intesa definiscono i criteri sufficienti per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari nonché le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge;

Visto lo schema di protocollo d'intesa allegato al presente atto (Allegato 1) "Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti" tra la Regione Toscana e la Federazione regionale dei medici chirurghi

e degli odontoiatri della toscana, la Consulta regionale Ordini dei Farmacisti della Toscana e la Federazione regionale toscana dell'Ordine dei Medici Veterinari;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa, che in allegato (Allegato 1) è parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Toscana e la Federazione regionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della toscana, la Consulta regionale Ordini dei Farmacisti della Toscana e la Federazione regionale toscana dell'Ordine dei Medici Veterinari per procedere:

- alla definizione dei criteri sufficienti per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari;

- alla definizione di norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge;

2. di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale o suo delegato a sottoscrivere il Protocollo d'Intesa di cui sopra.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 lett. f, della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

*Segreteria Della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini*

SEGUE ALLEGATO

Allegato 1

**MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI
DA PARTE DEI MEDICI E ODONTOIATRI,
DEI MEDICI VETERINARI E DEI FARMACISTI**

**PROTOCOLLO D'INTESA
(ex Legge Regionale n°9 del 19 febbraio 2007)**

TRA

REGIONE TOSCANA

E

**FEDERAZIONE REGIONALE DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI DELLA TOSCANA**

CONSULTA REGIONALE ORDINI DEI FARMACISTI DELLA TOSCANA

**FEDERAZIONE REGIONALE TOSCANA DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI
VETERINARI**

- Preso atto che le attività di Medicine Complementari, di cui all'art. 2 della L.R. 9/2007, sono ormai entrate nella pratica terapeutica corrente, sia in ambito privato, sia in ambito pubblico, come dimostrano le indagini effettuate dai media o dagli istituti scientifici sulla materia
- Considerato che, a fronte di una così rilevante diffusione delle Medicine Complementari, a livello di legislazione nazionale non sussiste alcuna normativa di settore e che di conseguenza innumerevoli sono le problematiche connesse sia alla tutela della sicurezza degli utenti che al riconoscimento dei diritti degli operatori
- Rilevato che la Regione Toscana ha da tempo dimostrato una particolare attenzione a tali discipline, sia in ragione della elevata richiesta da parte degli utenti, sia in ragione dei numerosi professionisti e dei molti Istituti pubblici e privati presenti sul territorio regionale
- Premesso che la Regione Toscana nel PSR 2005-2007 prevede, in continuità con i precedenti atti di programmazione, fra le azioni di Piano una specifica Azione a sostegno delle Medicine non Convenzionali (MnC) e delle Medicine Complementari (MC), nella quale sono individuati, fra gli altri, i seguenti obiettivi: approvare la legge regionale che disciplini l'esercizio delle MC, prevedendo l'istituzione di elenchi dei professionisti esercenti le MC, tenuti dai relativi ordini professionali
- Considerato che, in attuazione dei citati Piani sanitari regionali, la Regione ha adottato numerose iniziative per l'inserimento delle attività di Medicine Complementari all'interno del SSR e conseguentemente sussiste l'opportunità di censire su base formativa, i professionisti esercenti tali discipline istituendo appositi elenchi presso gli ordini competenti
- Tenuto conto del documento "Linee guida della FNOMCeO su Medicine e Pratiche non convenzionali" approvato dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO a Terni il 18.05.2002
- Tenuto conto che in data 13.02.2007 è stata approvata la L.R. 9/2007, successivamente modificata con L.R. 31/2007, con la quale sono definite le modalità di esercizio delle Medicine Complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti

- Preso atto che le parti, in attuazione di quanto sancito dall'art. 1 della L.R. 9/2007, concordano sulla necessità di: garantire il principio della libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del Codice di Deontologia Medica, nell'ambito del rapporto consensuale informato tra medico e paziente; di tutelare l'esercizio delle medicine complementari all'interno delle norme della citata legge e nel quadro delle competenze assegnate alle Regioni dal titolo V° della Costituzione, riconoscendo il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline di cui all'art. 2 della stessa legge
- Rilevato che le parti riconoscono e riaffermano l'assunto (più volte sancito dalla giurisprudenza-vedi Corte Suprema di Cassazione, Sez. VI - sentenza n. 2652 del 25.2.1999, recentemente ribadito dalla sentenza Sez. VI, n. 964 del 20.6.07) in forza del quale l'esercizio delle MC è affidato ai medici chirurghi e odontoiatri, ai medici veterinari e ai farmacisti nel rispetto e secondo le competenze loro attribuite nell'ordinamento statale
- Rilevato che le parti non intendono in alcun modo individuare, predefinire o incidere sui profili professionali delle discipline di cui sopra il cui ambito di attività è soltanto attribuibile all'ordinamento statale
- Visto l'art. 2, comma 1, lett. b del D.L. 223 del 4.7.2006 convertito con la legge n. 248 del 4.8.2006 che, pur abrogando il divieto di svolgere pubblicità informativa in materia sanitaria, ha confermato il compito dell'Ordine di verificare il rispetto dei "criteri di trasparenza e veridicità del messaggio"
- Ribadito che i criteri e le norme concordate nel presente Protocollo, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 9/2007, sono tese esclusivamente ad assicurare ai cittadini la più ampia libertà di scelta terapeutica mediante il più elevato livello di sicurezza nell'attuazione delle attività di agopuntura, fitoterapia e omeopatia e non sono da considerare *conditio sine qua non* per l'esercizio della professione nelle suddette medicine complementari
- Considerata la necessità di concertare tra le parti ogni iniziativa atta a garantire e migliorare la qualità delle prestazioni erogate dai professionisti suddetti nelle discipline oggetto della succitata legge quale interesse comune a favore dell'assistenza alla cittadinanza
- Valutata la necessità, in attuazione della L.R. 9/2007, di definire i criteri sufficienti per l'ammissione all'elenco, di cui all'art. 3, comma 2 e comma 3 lett. a) dei medici chirurghi, odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari, e le norme transitorie, di cui all'art.3 comma 3 lett. b), per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini e per gli effetti dell'art. 3 comma 1
- Preso atto che i criteri, di cui all'art. 3 comma 3 lett. a) costituiscono fondamento per la individuazione dei requisiti cui debbono conformarsi gli Istituti pubblici e privati di formazione, con sede in Toscana, ai fini del rilascio dei titoli idonei all'iscrizione dei professionisti negli elenchi di cui al medesimo articolo 3
- Preso atto che, ai fini dell'inserimento del professionista negli elenchi di cui all'art.3, tali criteri debbono essere riscontrabili anche negli attestati rilasciati dagli Istituti pubblici e privati di formazione non inseriti nell'elenco di cui all'art. 6
- Preso atto che il parere necessario ai fini dell'iscrizione degli Istituti pubblici e privati di formazione, nell'elenco di cui all'art. 6, è rilasciato dagli Ordini Provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, in accordo con i contenuti del presente protocollo
- Preso atto della previsione della durata triennale delle norme transitorie
- Ritenuto che a partire del 4° anno di valenza della presente legge, la iscrizione dei professionisti negli elenchi di cui all'art. 3 è subordinata unicamente al possesso dell'attesto rilasciato dagli Istituti pubblici e privati di formazione inseriti nell'elenco di cui all'art. 6, o se non inseriti, conformi ai requisiti richiesti

Tanto premesso

LE PARTI

CONCORDANO

PARTE PRIMA: LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA E ODONTOIATRIA

1.

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALL'ELENCO DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI CHE PRATICANO LE MC

- Presso gli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri provinciali sono istituiti gli elenchi dei professionisti esercenti le medicine complementari (MC)
 - agopuntura
 - fitoterapia
 - omeopatia
- Possono essere inseriti nell'elenco delle singole discipline di MC gli iscritti all'Albo dell'Ordine in possesso di attestato rilasciato dagli Istituti pubblici e privati di formazione inseriti nell'elenco di cui all'art. 6 della citata L.R. 9/07
- Possono altresì essere inseriti nell'elenco delle singole discipline di MC i professionisti che abbiano effettuato il percorso formativo in Istituti pubblici e privati di formazione diversi da quelli di cui all'art. 6, e che presentino attestato che dimostri la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge regionale suddetta
- Ai fini della definizione dei criteri sufficienti, di cui all'art.3 comma 3 lettera a), gli Istituti pubblici e privati di formazione devono attenersi ai seguenti criteri:
 - i corsi di formazione dovranno prevedere un monte ore complessivo non inferiore a 450 ore, delle quali non meno di 100 ore di pratica clinica
 - la durata di detti corsi non può essere inferiore ai tre anni
 - l'attestato sarà rilasciato ai candidati che abbiano soddisfatto le seguenti condizioni:
 1. Obbligo di frequenza dell'80% dell'insegnamento teorico e pratico
 2. Superamento di una prova teorico-pratica annuale e discussione finale di una tesi.
 3. Conoscenza della legislazione vigente e delle norme che regolano il diritto all'informazione e il consenso informato.
 4. Conoscenza della medicina basata sulle evidenze e capacità di svolgere ricerca clinica nelle MC.
 - Dovranno inoltre valutare i crediti formativi da attribuire ai discenti sulla base del programma didattico articolato in
 - lezioni frontali
 - seminari/lavori di gruppo
 - pratica clinica
 - studio individuale
 - Ai fini delle definizione dei criteri sufficienti, di cui all'art.3 comma 3 lettera a), gli Istituti pubblici e privati di formazione devono inoltre rispondere ai seguenti requisiti:
 1. Il responsabile didattico dell'Istituto pubblico e privato di formazione deve essere un laureato in medicina e chirurgia e odontoiatria con almeno 5 anni di esperienza clinica documentata e almeno 5 anni di docenza specifica della medicina complementare in oggetto

2. I docenti titolari/ordinari della formazione devono essere prevalentemente laureati in medicina e chirurgia e odontoiatria, salvo nei casi di insegnamenti specifici di tipo complementare
3. I docenti, siano essi responsabili didattici o altri docenti dell'Istituto pubblico e privato di formazione, devono essere in possesso di un adeguato curriculum, del quale sia garante la Scuola che lo propone come docente, e laddove sia possibile, sia garante, con la stessa qualifica, anche una società medico-scientifica del settore
4. Ogni docente titolare/ordinario deve avere frequentato una scuola triennale o poter documentare titoli di formazione equivalenti e aver maturato almeno 5 anni di pratica clinica nella disciplina specifica
5. Ogni Istituto pubblico e privato di formazione deve avere un minimo di 3 docenti titolari
6. I docenti che non rispondono ai requisiti di cui sopra sono definiti "docenti collaboratori"
7. Gli Istituti pubblici e privati operanti in Toscana devono assicurare la presenza all'esame finale di un Commissario designato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, competente per territorio
8. Il monte ore complessivo deve essere suddiviso in modo tale da garantire la formazione di base e un adeguato periodo di preparazione clinica che potrà anche essere differenziato secondo le diverse discipline, come descritto qui di seguito:

Agopuntura

Esistenza di programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici:

- Conoscenza dei principi fondamentali dell'agopuntura
- Formazione relativa agli aspetti del rapporto medico-paziente
- Comprensione della relazione tra il metodo clinico dell'Agopuntura e quello convenzionale, analizzando sia le indicazioni che i limiti del trattamento con Agopuntura
- Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo
- Apprendimento della semiologia propria dell'Agopuntura, che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari di questo metodo clinico terapeutico
- Conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici dell'Agopuntura

La parte che concerne la formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica dell'agopuntura e dovrà prevedere l'acquisizione delle varie tecniche. Dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l'apprendimento attivo da parte dei discenti.

Fitoterapia

Esistenza di un programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici:

- Conoscenza dei principi fondamentali della fitoterapia, con nozioni delle materie di base (biologia vegetale, botanica farmaceutica, tecniche estrattive, controllo di qualità, galenica clinica, farmacologia dei fitoterapici, tossicologia, e farmacoeconomia)
- Formazione relativa agli aspetti del rapporto medico-paziente
- Comprensione della relazione tra la Fitoterapia e la Farmacoterapia convenzionale, analizzando sia le indicazioni che i limiti del trattamento con la conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici della Fitoterapia
- Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo
- La conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici della fitoterapia

La parte che concerne la formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica della Fitoterapia. Dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l'apprendimento attivo da parte dei discenti.

Omeopatia

Esistenza di programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici:

- Conoscenza dei principi fondamentali dell'omeopatia
- Formazione relativa agli aspetti del rapporto medico-paziente
- Comprensione della relazione tra il metodo clinico dell'Omeopatia e quello convenzionale, analizzando sia le indicazioni che i limiti del trattamento con Omeopatia
- Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo
- Apprendimento della semeiotica propria dell'Omeopatia, che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari di questo metodo clinico terapeutico
- La conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici dell'Omeopatia

La parte che concerne la formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica dell'Omeopatia. Dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l'apprendimento attivo da parte dei discenti.

NORME TRANSITORIE

Criteri sufficienti (almeno 1) per l'ammissione all'elenco di cui all'art. 3 comma 3 a) dei professionisti esercenti le medicine complementari (MC): agopuntura, fitoterapia, omeopatia

- a) attestato rilasciato al termine di un corso, nella disciplina specifica, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata triennale e esame di merito finale
- b) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a)
- c) formazione certificata attraverso la supervisione di un laureato in medicina e chirurgia e odontoiatria, esperto riconosciuto nella materia, documentata per almeno cinque anni
- d) documentazione di almeno cinque anni di docenza nella medicina complementare specifica in una scuola che, a giudizio della Commissione, possieda requisiti didattici idonei
- e) certificazione di pratica clinica nella medicina complementare specifica, in struttura pubblica da almeno due anni rilasciata dal responsabile della struttura
- f) autocertificazione, comprovata da documentazione verificabile, che attesti una pratica clinica privata da almeno due anni

PARTE SECONDA: LAUREATI IN MEDICINA VETERINARIA

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALL'ELENCO DEI MEDICI VETERINARI CHE PRATICANO LE MC

- Presso gli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari sono istituiti gli elenchi dei professionisti esercenti le medicine complementari (MC)
 - agopuntura
 - fitoterapia
 - omeopatia

- Possono essere inseriti nell'elenco delle singole discipline di MC gli iscritti all'Albo dell'Ordine in possesso di attestato rilasciato dagli Istituti pubblici e privati di formazione inseriti nell'elenco di cui all'art. 6 della citata L.R. 9/07
- Possono altresì essere inseriti nell'elenco delle singole discipline di MC i professionisti che abbiano effettuato il percorso formativo in Istituti pubblici e privati di formazione diversi da quelli di cui all'art. 6, e che presentino attestato che dimostri la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge regionale suddetta
- Ai fini della definizione dei criteri sufficienti, di cui all'art.3 comma 3 lettera a), gli Istituti pubblici e privati di formazione devono attenersi ai seguenti criteri:
 - i corsi di formazione dovranno prevedere un monte ore complessivo non inferiore a 450 ore, delle quali non meno di 100 ore di pratica clinica
 - la durata di detti corsi non può essere inferiore ai tre anni
 - l'attestato sarà rilasciato ai candidati che abbiano soddisfatto le seguenti condizioni:
 1. Obbligo di frequenza dell'80% dell'insegnamento teorico e pratico
 2. Superamento di una prova teorico-pratica annuale e discussione finale di una tesi.
 3. Conoscenza della legislazione vigente e delle norme che regolano il diritto all'informazione e il consenso informato.
 4. Conoscenza della medicina basata sulle evidenze e capacità di svolgere ricerca clinica nelle MC.
 - Dovranno inoltre valutare i crediti formativi da attribuire ai discenti sulla base del programma didattico articolato in
 - lezioni frontali
 - seminari/lavori di gruppo
 - pratica clinica
 - studio individuale
 - Ai fini della definizione dei criteri sufficienti, di cui all'art.3 comma 3 lettera a), gli Istituti pubblici e privati di formazione devono inoltre rispondere ai seguenti requisiti:
 1. Il responsabile didattico dell'Istituto pubblico e privato di formazione deve essere un laureato in medicina veterinaria con almeno 5 anni di esperienza clinica documentata e almeno 5 anni di docenza specifica della medicina complementare in oggetto
 2. I docenti titolari/ordinari della formazione devono essere prevalentemente laureati in medicina veterinaria, salvo nei casi di insegnamenti specifici di tipo complementare
 3. I docenti, siano essi responsabili didattici o altri docenti dell'Istituto pubblico e privato di formazione, devono essere in possesso di un adeguato curriculum, del quale sia garante la Scuola che lo propone come docente, e laddove sia possibile, sia garante, con la stessa qualifica, anche una società medico-scientifica del settore
 4. Ogni docente titolare/ordinario deve avere frequentato una scuola triennale o poter documentare titoli di formazione equivalenti e aver maturato almeno 5 anni di pratica clinica nella disciplina specifica
 5. Ogni Istituto pubblico e privato di formazione deve avere un minimo di 3 docenti titolari
 6. I docenti che non rispondono ai requisiti di cui sopra sono definiti "docenti collaboratori"
 7. Gli Istituti pubblici e privati di formazione operanti in Toscana devono assicurare la presenza all'esame finale di un Commissario, designato dall'Ordine dei medici competente per territorio
 8. Il monte ore complessivo deve essere suddiviso in modo tale da garantire la formazione di base e un adeguato periodo di preparazione clinica che potrà anche essere differenziato secondo le diverse discipline, come descritto qui di seguito:

Agopuntura

Esistenza di programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici:

- Conoscenza dei principi fondamentali dell'agopuntura
- Formazione relativa agli aspetti del rapporto medico-paziente-proprietario del paziente
- Comprensione della relazione tra il metodo clinico dell'Agopuntura e quello convenzionale, analizzando sia le indicazioni che i limiti del trattamento con l'Agopuntura.
- Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo
- Apprendimento della semiologia propria dell'Agopuntura, che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari di questo metodo clinico terapeutico
- Conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici dell'Agopuntura

La parte che concerne la formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica dell'agopuntura e dovrà prevedere l'acquisizione delle varie tecniche. Dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l'apprendimento attivo da parte dei discenti.

Fitoterapia

Esistenza di un programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici:

- Conoscenza dei principi fondamentali della fitoterapia, con nozioni delle materie di base (biologia vegetale, botanica farmaceutica, tecniche estrattive, controllo di qualità, galenica clinica, farmacologia dei fitoterapici, tossicologia, e farmacoeconomia)
- Formazione relativa agli aspetti del rapporto medico-paziente-proprietario del paziente
- Comprensione della relazione tra la Fitoterapia e la Farmacoterapia convenzionale, analizzando sia le indicazioni che i limiti del trattamento con la conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici della Fitoterapia
- Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente e il suo proprietario, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo
- La conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici della fitoterapia

La parte che concerne la formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica della Fitoterapia. Dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l'apprendimento attivo da parte dei discenti.

Omeopatia

Esistenza di programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici:

- Conoscenza dei principi fondamentali dell'Omeopatia
- Formazione relativa agli aspetti del rapporto medico-paziente-proprietario del paziente
- Comprensione della relazione tra il metodo clinico dell'Omeopatia e quello convenzionale, analizzando sia le indicazioni che i limiti del trattamento con Omeopatia
- Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente e il suo proprietario, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo
- Apprendimento della semeiotica propria dell'Omeopatia, che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari di questo metodo clinico terapeutico.
- La conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici dell'Omeopatia.

La parte che concerne la formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica dell'Omeopatia. Dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l'apprendimento attivo da parte dei discenti.

NORME TRANSITORIE

Criteri sufficienti (almeno 1) per l'ammissione all'elenco di cui all'art. 3 comma 3 a) dei professionisti esercenti le medicine complementari (MC): agopuntura, fitoterapia, omeopatia

- a) attestato rilasciato al termine di un corso, nella disciplina specifica, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata triennale e esame di merito finale
- b) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a)
- c) formazione certificata attraverso la supervisione di un laureato in medicina veterinaria, esperto riconosciuto nella materia, documentata per almeno cinque anni
- d) documentazione di almeno cinque anni di docenza nella medicina complementare specifica in una scuola che, a giudizio della Commissione, possieda requisiti didattici idonei
- e) certificazione di pratica clinica nella medicina complementare specifica, in struttura pubblica da almeno due anni, rilasciata dal responsabile della struttura
- f) autocertificazione, comprovata da documentazione verificabile, che attesti una pratica clinica provata da almeno due anni.

PARTE TERZA: LAUREATI IN FARMACIA

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALL'ELENCO DEI FARMACISTI CHE PRATICANO LE MC

- Presso gli Ordini provinciali dei farmacisti sono istituiti gli elenchi dei professionisti che dispensano i medicinali complementari (MC)
 - fitoterapia
 - fitoterapia della medicina tradizionale cinese
 - omeopatia
- Possono essere inseriti nell'elenco delle singole discipline di MC gli iscritti all'Albo dell'Ordine in possesso di attestato rilasciato dagli Istituti pubblici e privati di formazione inseriti nell'elenco di cui all'art. 6 della citata L.R. 9/07
- Possono altresì essere inseriti nell'elenco delle singole discipline di MC i professionisti che abbiano effettuato il percorso formativo in Istituti pubblici e privati di formazione diversi da quelli di cui all'art. 6, e che presentino attestato che dimostri la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge regionale suddetta
- Ai fini della definizione dei criteri sufficienti, di cui all'art.3 comma 3 lettera a), gli Istituti pubblici e privati di formazione devono attenersi ai seguenti criteri
 - i corsi di formazione dovranno prevedere un monte ore complessivo teorico-pratico non inferiore a 100 ore
 - la durata di detti corsi non può essere inferiore ad 1 anno
 - l'attestato sarà rilasciato ai candidati che abbiano soddisfatto le seguenti condizioni:
 1. Obbligo di frequenza dell'80% dell'insegnamento
 2. Superamento di una prova finale
 3. Conoscenza della legislazione vigente e delle norme che regolano il diritto all'informazione
 - Dovranno inoltre valutare i crediti formativi da attribuire ai discenti sulla base del programma didattico articolato in
 - lezioni frontali
 - seminari/lavori di gruppo
 - studio individuale
- Ai fini della definizione dei criteri sufficienti, di cui all'art.3 comma 3 lettera a), gli Istituti pubblici e privati di formazione devono inoltre rispondere ai seguenti requisiti:
 1. Il responsabile didattico dell' Istituto pubblico e privato deve essere un laureato in farmacia, o in medicina e chirurgia, con almeno 5 anni di esperienza documentata e con almeno 3 anni di docenza specifica della medicina complementare in oggetto

2. I docenti titolari/ordinari della formazione devono essere prevalentemente laureati in farmacia o medicina e chirurgia, salvo nei casi di insegnamenti specifici di tipo complementare
3. I docenti, siano essi responsabili didattici o altri docenti dell'Istituto pubblico e privato di formazione devono essere in possesso di un adeguato curriculum, del quale sia garante la Scuola che lo propone come docente, e laddove sia possibile, sia garante, con la stessa qualifica, anche una società scientifica del settore
4. Ogni docente titolare/ordinario deve avere frequentato una scuola almeno annuale o poter documentare titoli di formazione equivalenti
5. Ogni Istituto pubblico e privato deve avere un minimo di 3 docenti titolari
6. I docenti che non rispondono ai requisiti di cui sopra sono definiti "docenti collaboratori"
7. Gli Istituti pubblici e privati operanti in Toscana devono assicurare la presenza all'esame finale di un Commissario designato dall'Ordine dei farmacisti competente per territorio
8. Il monte ore complessivo deve essere suddiviso in modo tale da garantire la formazione di base, come descritto qui di seguito:

Fitoterapia

Esistenza di un programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici:

- Conoscenza dei principi fondamentali di fitoterapia, con nozioni delle materie di base: biologia vegetale, botanica farmaceutica, fitochimica, tecniche estrattive, controllo di qualità, galenica, farmacognosia, tossicologia
- Tecniche della comunicazione in fitoterapia
- Aspetti legislativi
- Fisiopatologia dei principali apparati
- Aspetti clinici della medicina fitoterapia
- Principali applicazioni cliniche dei medicinali fitoterapici
- Interazioni tra farmaci vegetali, farmaci di sintesi, alimenti
- Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante il colloquio con il paziente/cliente
- Fondamentali per il consiglio del trattamento più idoneo
- La ricerca in fitoterapia.

La parte che concerne la formazione e pratica sarà attinente all'allestimento di preparazioni galeniche. dovrà essere previsto sul lavoro in piccoli gruppi per favorire l'apprendimento attivo da parte dei discenti

Fitoterapia della Medicina Tradizionale Cinese

Esistenza di un programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici:

- Fondamenti del pensiero medico cinese
- Fitochimica, estrazione e caratterizzazione dei principi attivi da matrici vegetali
- Tecnologia e legislazione dei fitoterapici
- Classificazione tradizionale dei rimedi e delle ricette della Farmacologia cinese
- Materia medica: le 18 classi tradizionali delle droghe singole e i 25 rimedi
- Ricette composte: le 18 classi tradizionali delle ricette composte, 20 ricette fra quelle delle classi tradizionali.

Per la formazione pratica dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l'apprendimento attivo da parte dei discenti.

Omeopatia

Esistenza di programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici:

- Conoscenza dei principi fondamentali dell'omeopatia
- Conoscenza del medicinale omeopatico: principi di legislazione internazionale, metodi di preparazione e farmacopee internazionali
- Indicazioni e limiti di impiego. Effetti avversi dei medicinali omeopatici
- Comprensione della relazione tra il metodo clinico dell'omeopatia e quello della medicina convenzionale
- Aspetti deontologici dell'impiego della medicina omeopatica
- La metodologia omeopatica di approccio alla malattia acuta
- Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del rimedio più idoneo
- Nozioni di materia medica omeopatica
- La ricerca scientifica

La parte che concerne la formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica dell'Omeopatia. Dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l'apprendimento attivo da parte dei discenti.

NORME TRANSITORIE

Criteri sufficienti (almeno 1) per l'ammissione all'elenco di cui all'art. 3 comma 3 a) dei professionisti che dispensano i medicinali complementari : fitoterapia, fitoterapia della medicina tradizionale cinese, omeopatia

- a) attestato rilasciato al termine di un corso, nella disciplina specifica, di almeno 60 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata annuale
- b) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito, a giudizio della Commissione, una competenza pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a)
- c) documentazione di almeno cinque anni di docenza nella medicina complementare specifica in un Istituto pubblico o privato di formazione che, a giudizio della Commissione, possieda requisiti didattici idonei.